

## Tutti contro il decoro professionale Niente dignità alle professioni tecniche



Con la pubblicazione della Sentenza n. 238/2015 del Consiglio di Stato sembrerebbe che si chiuda un'altra strana vicenda che colpisce ancora una volta i vari aspetti normativi delle professioni.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi aveva impugnato in giudizio due delibere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con le quali il Consiglio era stato multato per aver previsto all'interno del Codice Deontologico la tariffa professionale quale riferimento legittimo e oggettivo per la determinazione del compenso tra le parti.

Il TAR respinse il ricorso dei Geologi confermando la tesi dell'Antitrust per la quale i liberi

professionisti intellettuali possono essere qualificati come impresa, ma intervenne anche su ciò che attiene al "decoro professionale".

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ricorse, quindi, presso il Consiglio di Stato chiedendo di sottoporre, in via pregiudiziale, alcune questioni alla Corte di giustizia europea; e così fece il Consiglio di Stato rimettendo all'Europa alcune pregiudiziali:

- se le professioni sono o non sono imprese e se devono o non devono sottostare alle regole del mercato;
- se la legislazione europea vieta e/o inibisce il riferimento alle componenti di dignità e decoro del professionista nella composizione del compenso professionale;
- se nella legislazione europea, il riferimento alle componenti di dignità e decoro professionale comportino effetti restrittivi della concorrenza professionale;
- se la legislazione europea vieti la corrispondenza tra l'importanza delle prestazioni, i requisiti di dignità e decoro così come previsto dall'art. 2233 c.c. comma 2 secondo cui "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione"; ecc.

Sappiamo che negli ultimi anni, con lo spauracchio di perseguire la "liberalizzazione" delle attività economiche, sono state abrogate le norme contenenti tariffe e parametri predefiniti per la determinazione degli onorari professionali.

Tutto iniziò -infatti- con il decreto legge 223/2006, cosiddetto "Bersani", che abrogava le disposizioni legislative in merito all'obbligatorietà del rispetto di tariffe fisse o minime, da tempo in uso per la determinazione dei compensi professionali dell'area tecnica; e successivamente ad opera del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012) che ha infine abrogato del tutto le Tariffe.

Confermando la tesi dell'Antitrust e della Corte di Giustizia Europea, anche il Consiglio di Stato ha ammesso che le regole deontologiche (nel caso particolare quella secondo cui a garanzia della qualità delle prestazioni il geologo deve sempre commisurare il compenso al decoro professionale), restringono la concorrenza, non possono essere considerate necessarie al perseguimento di legittimi obiettivi collegati alla tutela del consumatore, perchè altrimenti ci sarebbe una surrettizia reintroduzione dei minimi tariffari.

Molti tecnici si stanno rassegnando perchè convinti che non c'è più riconoscimento e rispetto per la dignità dovuta alla professione. Ma ciò non è giusto!

L'esito della vertenza, infatti, ha creato forte dissenso nei vari professionisti, come si evince anche dal commento alla relativa notizia pubblicata anche da [lavoripubblici.it](http://lavoripubblici.it), di Massimo Sciarra, che riportiamo a supporto dello scontento di tanti tecnici: "Legislatori e Autorità garanti della concorrenza continuano a non voler considerare e intendere la reale natura della professione dei Tecnici laureati.

Visti i disastrosi squilibri prodotti dalla legislazione vigente a danno dell'esercizio professionale, sarebbe opportuno ricordare Loro che Dignità, Cultura, Competenza e Responsabilità non possono essere a buon mercato o né messi in trattativa come merce da banco."